

# **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

## **ALFATEC Innovazioni Tecnologiche s. a. s.**

### **1. Ambito di applicazione**

Le presenti condizioni generali di contratto sono applicabili alla vendita e manutenzione dei prodotti.

Il contratto concluso tra le parti per effetto dell'accettazione scritta dell'ordine da parte di Alfatec. Innovazioni Tecnologiche s. a. s. (da qui in avanti il "Fornitore") saranno regolate dalle presenti condizioni generali di vendita, fatte salve quelle in deroga o specifiche eventualmente concordate per iscritto nell'ordine e/o in separato documento, che l'Acquirente dichiara di conoscere e accettare integralmente, rinunciando espressamente alle proprie condizioni generali di acquisto.

### **2. Ordini**

Gli ordini avranno efficacia nel momento in cui l'Acquirente riceverà la loro accettazione scritta da parte del Fornitore.

### **3. Prezzi**

I prezzi saranno quelli indicati nei listini ufficiali di Fornitore in vigore al momento dell'accettazione dell'ordine, se esistenti, o, comunque, quelli normalmente praticati dal Fornitore

### **4. Consegna**

La consegna avverrà presso l'indirizzo indicato dall'acquirente nell'ordine, mentre le spese di spedizione e/ o trasporto saranno a carico di una delle parti in conformità a quanto stabilito nell'ordine; in mancanza le spese di spedizione e/o trasporto rimarranno a carico dell'Acquirente. Salvo diverso accordo scritto, eventuali reclami riguardanti la quantità e/o il tipo dei prodotti venduti, dovranno essere comunicati per iscritto al Fornitore entro 15 giorni dalla loro consegna ; in difetto di tale comunicazione, i prodotti si intenderanno definitivamente accettati da parte dell' Acquirente, che decadrà dal diritto di opporre eccezioni sulla quantità e/o il tipo di prodotti consegnati.

### **5. Pagamenti**

Il mancato e/ o ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nell'ordine, comporterà la decadenza dell'eventuale "sconto" indicato in fattura e l'applicazione sugli importi non pagati, ivi compreso lo "sconto", di un interesse di mora pari al prime rate ABI maggiorato di due punti, salvo ed in pregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti al Fornitore.

### **6. Garanzia**

La garanzia sui prodotti del fornitore ha durata di due anni dalla data di consegna, mentre quella sulle manutenzioni ha durata di 6 mesi dalla data di consegna.

Nel caso in cui sia riscontrato un difetto di fabbricazione del prodotto, il Fornitore a propria discrezione si impegna alla restituzione del prezzo di vendita o alla sostituzione del prodotto entro un congruo termine.

Il Fornitore si fa carico dei costi di spedizione e di installazione del nuovo prodotto in sostituzione, con esclusione di qualsiasi obbligo di indennizzo.

# **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

## **ALFATEC Innovazioni Tecnologiche s. a. s.**

La garanzia non è applicata qualora:

- il difetto sia attribuire a normale usura, derivante dall' utilizzo del prodotto per l' uso prescritto e a condizione che i componenti nel movimento siano in condizioni di normale funzionamento ; o
- Gli altri componenti a causa di una insufficiente o non corretta manutenzione , abbiano causato il difetto del prodotto; o
- Il prodotto non sia stato utilizzato per l' uso prescritto: non applicato sul/i modello/i , ecc.;o
- Il prodotto non sia stato istallato seguendo le raccomandazioni e/o le istruzioni allegate da Fornitore stessa al prodotto;o
- il prodotto non sia stato conservato, trasportato o maneggiato in modo appropriato; o
- in caso di incidente.

Entro due mesi dalla constatazione del difetto di conformità , l' Acquirente, oltre ad inviare alla Fornitore il prodotto difettoso o a permetterne l' esame da parte dei tecnici di quest' ultima , dovrà fornire per iscritto a Fornitore le seguenti informazioni:

- ✓ Tipo/codice prodotto;
- ✓ Data di istallazione;
- ✓ Documenti comprovanti l' acquisto del prodotto(fattura o ricevuta);
- ✓ Descrizione del difetto riscontrato ;

Nel caso in cui l' Acquirente non provveda ad inviare nei termini sopraindicati la documentazione e/o le informazioni richieste ai sensi del precedente paragrafo, la garanzia prestata non troverà applicazione e pertanto il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per il difetto contestato.

### **7. Diritti di proprietà intellettuale e di privativa industriale**

Qualora i prodotti e i relativi imballaggi consegnati all' acquirente siano contraddistinti dai marchi del Fornitore l' Acquirente non potrà rimuoverlo e/o cancellarlo.

L'Acquirente dichiara di non essere titolare di alcun diritto sul marchio legittimamente utilizzato del Fornitore e sulle informazioni tecniche e commerciali relative alla vendita dei prodotti eventualmente comunicategli da Fornitore.

### **8. Riservatezza**

Salvo diverso accordo scritto , l' Acquirente si obbliga a trattare come "Confidenziali" tutte le informazioni tecniche , commerciali o di altra natura in cui venga a conoscenza con il riferimento all' esecuzione dell' ordine.

L' Acquirente dovrà tenere riservate e pertanto non potrà divulgare a terzi le Informazioni Confidenziali per tutta la durata del rapporto contrattuale e per 10anni successivi alla data di sua risoluzione e/o esitazione per qualsiasi causa.

L'Acquirente potrà utilizzare liberamente le informazioni tecniche ricevute dal Fornitore, qualora fornisca la prova scritta che esse:

- Erano già di pubblico dominio al momento della loro comunicazione; o
- Gli siano state legittimamente comunicate da terzi utilizzate a divulgarle; o
- Al momento della loro comunicazione, erano già state automaticamente sviluppate dal suo personale attraverso l'elaborazione di dati di pubblico dominio

Alla scadenza del rapporto contrattuale con il Fornitore, o a richiesta di quest' ultimo, l' Acquirente è obbligato a restituire al Fornitore l' eventuale documentazione inerente alle informazioni Confidenziali custodita ai sensi del presente articolo.

# **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

## **ALFATEC Innovazioni Tecnologiche s. a. s.**

### **9. Forza maggiore**

Il Fornitore non sarà responsabile per inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto e nelle presenti condizioni generali di vendita, qualora detto inadempimento sia stato provocato da eventi al di fuori del suo controllo, non prevedibili e non evitabili, quali in via puramente esemplificativa e non esaustiva: guerre dichiarate e non, cataclismi naturali, esplosioni, incendi e distruzioni, boicottaggi, scioperi e serrate di ogni genere, atti dalla Pubblica Autorità legittimi o meno.

Qualora l'evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano per un periodo superiore a 120 giorni, ciascuna parte potrà recedere mediante semplice comunicazione scritta all'altra parte, senza obbligo di preavviso e senza che nulla sia dovuto all'altra parte né a titolo di corrispettivo per il recesso, né a titolo di risarcimento danni.

### **10. Cause di recesso**

Il Fornitore avrà diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta all'Acquirente, senza preavviso e senza che nulla sia a quest'ultimo dovuto a titolo di corrispettivo per il recesso o a titolo di risarcimento danni, in caso di:

- Interruzione o sospensione o cessione della attività produttiva dell'Acquirente; o
- Dichiarazione di fallimento dell'Acquirente; o
- Apertura di qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'acquirente; o
- Cessione totale o parziale del ramo d'azienda

### **11. Legge Applicabile**

Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate dalla legge italiana.

### **12. Foro Competente**

Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Tribunale Pescara, fatta salva la facoltà del Fornitore di dire ogni altro foro competente secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

Data 30 Settembre 2010